

anzidetti, coi quali si prevederebbe anche la elettrificazione della linea.

Non appena questi atti della società saranno pervenuti al Ministero, dò assicurazione all'onorevole interrogante che avranno corso immediato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marchi Giovanni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MARCHI GIOVANNI.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici dell'assicurazione che mi ha dato; però, dico la verità, mi sembra un'assicurazione a mezzo, perchè il fatto stesso che nell'ultima parte della sua risposta l'onorevole sottosegretario dichiara che la Società, nel fare le controdeduzioni, affaccia la nuova proposta di elettrificazione della linea, mi fa l'impressione che si tiri a menare il can per l'aia.

Ora faccio osservare all'onorevole sottosegretario che la famosa ferrovia Arezzo-Sinalunga doveva essere finita anteguerra e che, invece, ancora mancano tutti i lavori di armamento. Inoltre vi è una contestazione fra la Società e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato a proposito della quota di concorso per l'espropriazione dei terreni presso le stazioni capolinea. Quando ci si rivolge alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ci mandano al Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei lavori pubblici alla Direzione generale delle ferrovie.

Poichè adesso state vicini, anzi attaccati, fra Villa Patrizi e il Palazzo di via Nomentana, e la corrispondenza dovrebbe essere sollecitata, preghiamo vivamente il Ministero dei lavori pubblici e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato di mettersi una buona volta d'accordo onde evitare a noi di fare ripetute interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Arnoni, al ministro delle finanze, « per sapere se e come intende temperare le disposizioni perentorie del salutare Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, che fissa i limiti massimi delle sovrimposte comunali sui terreni e sui fabbricati, con: a) le garanzie anteriormente date da molti comuni, per prestiti definitivamente contratti con la Cassa depositi e prestiti, su le sovrimposte bloccate del 1922, che eccedevano già i nuovi limiti; ed in merito ai quali mutui si sono financo, inopportuna, sospese le somministrazioni del denaro, invano sollecitate, da mesi, dai comuni e dai concessionari dei lavori; b)

con le urgenti necessità, che molti altri comuni, che eccedono i limiti del citato Regio decreto, ma non quelli del 1922, hanno ancora di contrarre mutui per costruzione di acquedotti potabili ed altre opere igieniche indispensabili ed indifferibili: mutui già deliberati dai comuni medesimi e sui quali è stato emanato o sospeso il provvedimento di rifiuto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**PETRILLO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Leggo io la risposta dell'onorevole collega per le finanze, essendo egli indisposto.

Come è noto all'onorevole interrogante il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ha per iscopo di sostituire al regime transitorio del blocco delle sovrimposte stabilite dal decreto 18 febbraio 1923, n. 419, e che aveva determinato un assetto delle sovrimposte stesse diversissimo tra comune e comune, tra provincia e provincia, un regime permanente secondo il quale detti tributi locali devono essere applicati, entro limiti prestabiliti ed insormontabili.

Naturalmente, poichè non era concepibile che gli Enti locali potessero passare di colpo dal regime antico al nuovo, quando — come si verifica nella maggior parte dei casi — quest'ultimo implica una diminuzione delle sovrimposte attualmente applicate, così il citato decreto prevede un periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo regime per effetto del quale i comuni e le provincie, pur potendo continuare ad applicare le sovrimposte comprese nel blocco, devono però avviarsi alla riduzione di quelle sovrimposte che eccedano le nuove aliquote, diminuendole a partire dal 1º gennaio 1926, almeno di un quinto ogni anno.

Se i bilanci degli Enti suddetti, consentono questa riduzione quinquennale, non credo possa disconoscersi la fondatezza della disposizione di legge la quale tende a quella limitazione e normalizzazione delle sovrimposte che fu ripetutamente e vivacemente invocata.

Che se in taluni casi, esigenze indeclinabili di bilancio non consentono la riduzione entro il periodo suaccennato, il decreto 16 ottobre 1924 sancisce pel ministro delle finanze la facoltà di autorizzare le amministrazioni locali ad eseguire la riduzione entro termini diversi.

Questa disposizione ha previsto precisamente, tra i molti altri, anche i casi di cui si preoccupa l'onorevole interrogante e cioè